

PROTOCOLLO PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA TRA
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) D'ITALIA E
IL CONSIGLIO DELLA RICERCA SCIENTIFICA ED INDUSTRIALE (CSIR)
DELL'INDIA

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) d'Italia e il Consiglio della Ricerca Scientifica ed Industriale dell'India (CSIR), di seguito chiamate anche le Parti, conformemente all'Articolo III dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla Cooperazione in campo di Scienza e Tecnologia, firmato a Roma il 28 Aprile 1978, hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Il CNR e il CSIR sosterranno la promozione e la diffusione della cooperazione nella ricerca scientifica e nello sviluppo tecnologico nei settori di comune interesse.

Articolo 2

La cooperazione sarà attuata nelle forme seguenti:

- In una prima fase :

scambio di informazioni sulla politica scientifica e sulle attività delle Parti;

scambio di ricercatori, fino ad un massimo di 7 mesi/uomo al fine di identificare specifici progetti di collaborazione.

- In una seconda fase :

progetti comuni di ricerca e scambio di ricercatori.

Il numero di mesi/uomo necessario sarà concordato dalle Parti in un Addendum al presente Protocollo.

Articolo 3

La cooperazione tra CNR e CSIR comprenderà:

- Organizzazione di seminari bilaterali tecnico-scientifici e corsi su problemi di interesse comune;

- Scambio di informazioni e documentazioni scientifiche e tecniche;
- Altre forme di cooperazione scientifica e tecnica che potranno essere concordate tra le Parti.

Articolo 4

Lo scambio di ricercatori, nell'ambito del presente Protocollo, coinvolgera', quando possibile, anche ricercatori appartenenti ad altre istituzioni scientifiche dei due Paesi.

Articolo 5

I progetti comuni di ricerca saranno approvati dalle Parti, secondo le rispettive procedure e conterranno i seguenti elementi concordati tra gli istituti interessati:

- Titolo e descrizione della ricerca;
- Nomi dei responsabili del progetto e dei partecipanti;
- ripartizione delle attivita' fra gli istituti interessati;
- risorse finanziarie previste per l'esecuzione del progetto da parte di ogni istituto partecipante;
- durata del progetto.

Al termine di un progetto comune, i responsabili del progetto dovranno presentare, al CNR e al CSIR, un rapporto concordato sui risultati ottenuti.

Articolo 6

Ciascuna Parte si impegna a non trasmettere, senza l'approvazione scritta dell'altra, informazioni relative ai risultati ottenuti dai programmi di cooperazione per lo sviluppo scientifico e tecnico, nell'ambito del presente Protocollo, a terzi, organizzazioni o a qualsiasi altro Paese.

Comunque, i risultati delle ricerche congiunte effettuate nel quadro del presente Protocollo potranno essere pubblicati di comune accordo, ma dovranno recare la seguente dicitura: "Ricerca svolta nel quadro del Protocollo per la cooperazione scientifica e tecnica tra CNR e CSIR".

Articolo 7

Ogni proprieta' intellettuale ed altri diritti derivanti dalla ricerca congiunta nell'ambito del presente Protocollo saranno considerati proprieta' comune delle Parti.

Nei casi in cui i risultati della ricerca congiunta possano diventare oggetto di brevetto, le Parti concorderanno, in conformita' con le disposizioni in vigore nei due Paesi, le condizioni per tutelare giuridicamente l'invenzione comune nei rispettivi territori ed in quelli di Paesi terzi.

Articolo 8

Qualora una delle Parti non dovesse utilizzare nell'anno di competenza la disponibilita' totale prevista, la parte residua non potra' essere utilizzata nel corso dell'anno successivo.

Articolo 9

Le candidature proposte da ciascuna delle Parti saranno trasmesse all'altra almeno tre mesi prima della data d'inizio della missione, sulla base del modulo concordato tra le Parti, corredato dalla lettera d'invito dell'Istituto ospitante e dalla copia del passaporto.

La Parte ospitante comunicherà all'altra il proprio avviso sulle candidature proposte, entro 60 giorni dal loro inoltro.

Ad ottenuta comunicazione di gradimento della candidatura proposta, la Parte inviante comunicherà all'altra la data esatta dell'inizio della visita del ricercatore con un preavviso di almeno quattro settimane.

Articolo 10

a) Il finanziamento dei progetti comuni di ricerca sopra menzionati riguarderà, nell'ambito del presente Protocollo, esclusivamente le spese derivanti dallo scambio di ricercatori interessati secondo quanto stabilito ai seguenti paragrafi b), c), d) di questo Articolo.

Qualsiasi altro tipo di spesa dovrà considerarsi a carico degli Istituti partecipanti al progetto. Le stesse disposizioni si applicheranno alle spese dell'organizzazione di seminari bilaterali ed corsi di cui all'Art. 3.

b) La Parte inviante provvederà alle spese di viaggio di andata e ritorno, fino alla capitale del Paese ospitante.

c) La Parte ricevente provvederà alle spese di viaggio sulla rete nazionale, mediante l'uso di trasporti pubblici, compreso l'aereo, per tutti i trasferimenti richiesti per lo svolgimento del programma di studio precedentemente concordato.

d) - Il Consiglio Nazionale delle Ricerche assegnerà agli studiosi visitatori del CSIR:

- per soggiorni di breve durata (fino a tre settimane):
L. 140.000 nette al giorno (L. 175.000 lorde).

- per soggiorni di lunga durata (da un mese ed oltre):
L. 2.200.000 nette (L. 2.750.000 lorde) al mese e
somme proporzionali per periodi aggiuntivi.

Le somme sopra citate copriranno le spese di vitto, alloggio e spese minori.

- Il Consiglio della Ricerca Scientifica ed Industriale garantisce agli studiosi visitatori del CNR, il trattamento di pensione completa in Hotel di prima categoria o equivalenti Residenze.

Articolo 11

Le Parti pagheranno agli studiosi visitatori l'assistenza sanitaria in casi di emergenza secondo le proprie rispettive norme. Gli oneri derivanti da invalidità permanente o morte accidentale che dovessero occorrere nel corso del soggiorno approvato non saranno a carico della Parte ricevente.

Articolo 12

Le Parti concordano sulla possibilità di agevolare missioni di studio, il cui costo sarà interamente a carico della Parte inviante.

Articolo 13

Delegazioni delle Parti si incontreranno, quando necessario, alternativamente in Italia ed in India, per dare attuazione alle disposizioni del presente Protocollo, e proporre nuove possibilità di cooperazione.

Articolo 14

Ogni modifica al presente Protocollo sarà concordata mediante scambio di lettere tra le Parti o durante gli incontri di cui all'Art. 13.

Articolo 15

Le Parti presenteranno periodicamente un rapporto ai loro rispettivi Governi sull'andamento dell'attuazione del presente Protocollo.

Articolo 16

Il presente Protocollo entrerà in vigore dalla data della firma e resterà valido fino al 31.12.1997. Sarà rinnovato automaticamente per ulteriori periodi di tre anni salvo denuncia scritta di una delle Parti da comunicarsi almeno sei mesi prima della data di scadenza prevista. Nell'eventualità che una Parte ponga termine al presente Protocollo, le attività esistenti saranno portate a regolare conclusione.

Stilato in sei originali, due in Hindi, due in Italiano e due in Inglese.

Tutti i testi fanno egualmente fede ma in caso di controversia nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua Inglese.

Firmato a Roma, il sei Febbraio Millenovecentonovantacinque.

Per il

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

d'Italia



(Prof. E. Garaci)


Presidente

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Per il

Consiglio Nazionale della
Ricerca Scientifica e
Industriale

dell'India



(Dr. V. P. Kamboj)

Direttore

Central Drug Research
Institute del CSIR